

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO BENINCASA

Seduta del 24/03/2022

FATTO

Il cliente deduce che in data 10/03/1997 acquistava un BFP a termine, senza indicazioni circa la Serie di appartenenza, con scadenza dopo 14 anni e, quindi, nel 2011 ed un valore di rimborso di € 7.746,85; che in data 17/11/2021 l'intermediario rifiutava il rimborso del titolo ritenendolo prescritto.

Evidenzia che il buono appartiene alla Serie AF, in quanto la data di emissione rientra nel periodo in cui risultava in collocazione la serie AF; che sul titolo non risulta stampigliata l'indicazione "Buono P.F. serie A.F.", ma solo i relativi rendimenti, sbarrati a penna, accompagnata dal timbro recante la stessa data di emissione del buono; che alla fattispecie si applica la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 secondo cui, ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati "al termine del [...] anno successivo a quello di emissione", deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione – principio ritenuto a fortiori valido allorquando il titolo preveda espressamente che "la prescrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza del rendimento dello stesso"; che in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, pertanto, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere in data 01.01.2012 e maturerà solo il 31.12.2021.

Esperito senza successo il reclamo, chiede, invia principale, il rimborso del buono; in via subordinata, l'accertamento della responsabilità "per la mancanza di trasparenza e

l'inottemperanza al dovere di informazione" con la condanna al risarcimento del danno in misura pari al valore del buono o alla diversa somma accertata, oltre interessi.

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza temporale e per materia con la conseguente inammissibilità del ricorso. Nel merito, osserva che il buono in controversia risulta regolarmente appartenere alla serie a termine AF collocata nel periodo compreso fra il 29/10/1996 e il 23/06/1997, con scadenza 14 anni dalla data di emissione; che all'epoca l'emissione è stata effettuata per serie con DM resi noti mediante affissioni in tutti gli uffici dell'intermediario e pubblicati sulla GU ove erano indicate le caratteristiche dei titoli; che, quanto ai B.F.P. appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1° luglio 1983) caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale.

Evidenzia, altresì, che l'art. 8 dello stesso DM del 19/12/2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza dei titoli, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, riservando alla CDDPP la facoltà di disporre l'eventuale rimborso dei crediti prescritti ai titolari che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizione; che il BFP oggetto di ricorso, sottoscritto in data 10/03/1997, avendo una durata massima di 14 anni, scadeva il 10/03/2011 e la prescrizione è decorsa a partire dall'11/03/2021; che la normativa emanata per fronteggiare la pandemia da Covid 19 prevede che i BFP il cui termine di prescrizione cade nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021 sono esigibili fino al 30 settembre 2021; che il rimborso è stato negato legittimamente in quanto è stato richiesto il 17/11/2021; che il titolo riporta chiaramente la serie di appartenenza e la dicitura a termine e, pertanto, non vi sono elementi che possano aver ingenerato dubbi sulla tipologia di appartenenza.

Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

Con le repliche la parte ricorrente ha ribadito la propria posizione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, rileva che entrambe le eccezioni di incompetenza formulate dall'intermediario sono, come da consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, infondate (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1961/2020).

Nel merito, il Collegio osserva che la parte ricorrente chiede il rimborso di n.1 buono postale della serie AF emesso in data 10/03/1997 per il valore di Lire 5.000.000. Il D.M. Tesoro 28 ottobre 1996 (Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1996, n. 254), istitutivo della serie "AF", prevede all'art. 2 che: "buoni della nuova serie speciale avranno durata di nove anni e sei mesi o quattordici anni e alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, in interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso".

Il buono, sul retro, prevede il "rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità". Come riferito dallo stesso Intermediario, l'art. 8 del D.M. del 19/12/2000 estendeva l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale.

In un caso analogo, il Collegio di Milano ha stabilito che, tenuto conto di quanto indicato nel decreto di emissione della Serie AF e dando rilevanza a quanto riportato sul retro del titolo, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo giorno dell'anno solare in cui "cessa la fruttuosità" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 3552/2022).

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8056/19) confermando che "la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero

alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni".

Ciò premesso il Collegio evidenzia che il buono è stato emesso il 10.3.1997 e, pertanto, la scadenza era al 31.12.2011 e, conseguentemente, il termine di prescrizione deve essere individuato nel 31.12.2021.

Il Cliente allega al ricorso il reclamo, datato 22.11.2021, unitamente all'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'intermediario.

Deve, pertanto, concludersi che alla data del reclamo il buono non poteva essere considerato ancora prescritto.

La domanda principale merita, pertanto, di essere accolta, restando assorbita quella subordinata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda alla liquidazione del titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA